



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)  
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116  
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI  
E-MAIL [comune@pec.comune.male.tn.it](mailto:comune@pec.comune.male.tn.it)

**COPIA**

### SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
**N. 133 / UTC DEL 12/10/2020**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MARCIAPIEDE VIA IV NOVEMBRE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE A CIS (TN).  
**CUP:** H19J18000390007 **CIG:** 7992736666

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 6 dd. 22.01.2020 venivano affidati in economia alla ditta Ravanelli Edj S.r.l., con sede ad Albiano (TN) in Piazza Degasperi, n. 3, P. IVA 01823000227, i "Lavori di riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre", accettando l'offerta presentata in data 02.09.2019 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 287.544,37.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 01.07.2020.

Vista la richiesta pervenuta in data 07.10.2020 con prot. n. 11564 formulata dalla ditta Ravanelli Edj S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle opere di pavimentazione per € 4.805,69.- comprensivo degli oneri di sicurezza, a favore della ditta Beton Asfalti S.r.l. con

**133 UTC**

sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 06.10.2020 dalle imprese Ravanelli Edj S.r.l. e Beton Asfalti S.r.l. per un importo di € 4.805,69.- oltre ad IVA.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede all'art. 5 l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate in sede di procedura d'appalto dalla ditta Ravanelli Edj S.r.l. delle opere subappaltabili.

All'istanza di autorizzazione al subappalto l'impresa aggiudicataria ha allegato la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia.

E' stato verificato che l'impresa aggiudicataria corrisponderà per i lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, come si evince dal prospetto presentato.

In riferimento al subappaltatore, d'ufficio si è provveduto a:

1. acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva online;
2. verificare la certificazione della C.C.I.A.A. in ordine alla tipologia di lavorazione da autorizzare;
3. verificare il casellario informatico dell'ANAC.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale.

Ravvisato che dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, si può rilasciare nulla osta all'autorizzazione all'affidamento in subappalto, verificando che le lavorazioni oggetto del presente provvedimento appartengono alla categoria OG3 e che non viene superato il limite della quota di lavori subappaltabile.

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.P. 2/2020 dd. 23.03.2020 non si procede, nei confronti della ditta affidataria, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione essendo la stessa iscritta nell'elenco telematico delle imprese della Provincia di Trento.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 3 del 2 gennaio 2020, prot. n. 30/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2020;

## D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta Ravanelli Edj S.r.l., con sede ad Albiano (TN) in Piazza Degasperi, n. 3, P. IVA 01823000227, a subappaltare alla ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, n. 1 – Cis (TN), P. IVA 01265960227, le opere di pavimentazione per € 4.805,69.- oltre ad IVA, relative ai *“Lavori di riqualificazione estetico funzionale marciapiede Via IV Novembre”*, ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.
2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
3. Di disporre perché, ai sensi della L. 136/2010, le ditte appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.
4. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 18 della legge 55/90, in particolare:
  - trasmettere, relativamente all'impresa subaffidataria, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - trasmettere il POS dell'impresa subaffidataria di cui al D.Lgs. 81/2008;
  - praticare per i lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
  - indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie, con i rispettivi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.
5. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, al geom. Endrizzi Pierluigi, direttore lavori e al geom. Carmeci Claudio, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato (art. 35), a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cattimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
8. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CIG: 7992736666) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.  
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
10. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
11. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 12/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ing. Noemi Stablum*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele